



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott. Giulivo Italo

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott.ssa Campobasso Claudia

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
270	10/06/2022	18	0

Oggetto:

Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi - Anno 2022

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

VISTI:

- a) la Legge 21 novembre 2000 n. 353, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" ed, in particolare, l'art. 3, comma 3, lettere c), d) ed e) che prevedono l'individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, dei periodi di maggior rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità, all'interno del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi di bosco;
- b) il D. Lgs. n. 267 del 2000 "Testo Unico degli Enti Locali" con particolare riferimento all'art. 54, comma 4;
- c) il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che detta norme in materia ambientale;
- d) il Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116, in particolare l'art. 14, comma 8 lett. b) che introduce il comma 6-bis all'art. 182 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *"Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)";*
- e) il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- f) il decreto-Legge 8 settembre 2021, n. 120 coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2021, n. 155, recante: «Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile» ed, in particolare, le misure introdotte concernenti il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione del rischio incendi boschivi, anche con riferimento alle zone d'interfaccia urbano-rurale, nonché dell'apparato sanzionatorio;
- g) il D.lgs. n. 1/2018, recante il "Codice di protezione civile";
- h) l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007 del 28/08/2007;
- i) la Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11, relativa alla delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo, che disciplina, tra l'altro, la difesa del suolo e la sistemazione idraulico forestale, la prevenzione e la difesa dei boschi dagli incendi;
- j) la Legge Regionale n. 26 del 9 agosto 2012, in materia di protezione della Fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria, in particolare l'art. 25 comma 1 lettera f) che dispone il divieto di *"bruciatura delle stoppie delle colture graminacee e leguminose, nonché prati, erbe palustri ed infestanti, anche nei terreni incolti, in tutto il territorio regionale dal 1 giugno al 20 settembre. Deroghe al periodo di divieto possono essere adottate dal Presidente della Provincia su motivata richiesta del sindaco del comune interessato. In caso di infrazione la responsabilità è del conduttore del fondo";*
- k) la Legge regionale n. 12 del 22/05/2017 e s.m.i. "Sistema di Protezione Civile in Campania";
- l) il Regolamento Regionale 28 settembre 2017, n. 3 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale" e, in particolare, i divieti e gli obblighi riportati agli articoli 75 e 76;
- m) il D.M. n.2588 del 20/03/2020 che disciplina il regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n.1306/2013 e la delibera di Giunta regionale n. 341 del 09/07/2020 recante "Approvazione dell'elenco degli impegni di condizionalità in agricoltura applicabili a livello regionale in attuazione del DM n. 2588/2020;
- n) la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante "Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2022. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano-rurale e ai rischi conseguenti" (pubblicate in G.U. Serie generale n. 128 del 03/06/2022).

CONSIDERATO CHE:

- a) con D.G.R. n. 250 del 15/06/2021 la Regione ha approvato *"Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2021-2023. Con allegati."*;
- b) che è in itinere l'approvazione da parte della Giunta regionale della Campania dell'aggiornamento annuale del Piano AIB;
- c) che l'art. 75 co. 1 del Reg. reg.le n. 3/2017 dispone che nel periodo di massima pericolosità vigono le disposizioni impartite annualmente con il Decreto del Dirigente della Struttura Regionale competente;
- d) che il Reg. reg.le 15 dicembre 2011, n. 12 "Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania" attribuisce alla Direzione generale per i lavori pubblici e la protezione civile il coordinamento e

- concorso per il contrasto al fenomeno degli incendi boschivi;
- e) che con nota prot. n. 281384 del 29/05/2022, la UOD 50 18 02 Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile ha trasmesso alla D.G. 18 Lavori Pubblici e Protezione Civile apposita Relazione ai fini dell'adozione, per la Regione Campania, della dichiarazione dello stato di massima pericolosità degli incendi boschivi, nella quale vengono riportati i principali aspetti ed elementi informativi inerenti al quadro climatico nonché le analisi e le valutazioni meteorologiche, effettuate sulla scorta dei modelli previsionali disponibili e in relazione alla significatività prospettica ed evolutiva;
- f) che dalla citata relazione si legge *"Dalle mappe sopra riportate, si evince che il modello stagionale, inizializzato a maggio 2022 (RUN del 05 maggio 2022), indica una leggera anomalia negativa di precipitazioni sull'Italia, ed in particolare sul settore centro-settentrionale, mentre, nella parte meridionale della penisola non sono attese anomalie significative rispetto alla media climatica. Per quanto riguarda la temperatura a 2 metri, il modello indica la possibilità di un'anomalia positiva di circa $0,5 \div 1$ °C per l'Italia centro-meridionale. Le tendenze evolutive delle anomalie pluviotermometriche, allo stato disponibili e come sopra riportate, non appaiono significative in relazione ad una variazione del periodo di massima pericolosità, per l'anno 2022, differente da quello assunto negli ultimi anni, con inizio al 15 giugno"*.

CONSIDERATO che, anche nella corrente stagione, esistono condizioni climatiche che determinano lo stato di grave pericolosità potenziale d'incendio per le zone boscate della regione Campania.

RITENUTO dover adottare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 co. 3 della Legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" e dell'art. 75 co. 1 del Reg. Reg.le 28 settembre 2017, n. 3 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale" apposito provvedimento che decreti la decorrenza del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi a far data dal 15 giugno 2022 e fino al 20 settembre 2022, salvo proroghe, e le relative disposizioni e prescrizioni.

DATO ATTO che:

- a) con Deliberazione n. 76 del 22/02/2022 con oggetto *"D. Lgs 19 agosto 2016, n. 177. Collaborazione tra Regione Campania e Arma dei Carabinieri per attività ad elevata specializzazione in ambito forestale, ambientale e agroalimentare. Approvazione schema di convenzione"* la Giunta regionale ha disposto di continuare ad avvalersi per il triennio 2022-2024 del supporto operativo dell'Arma dei Carabinieri in continuità con la precedente convenzione;
- b) in virtù del rapporto di reciproca collaborazione istituzionale con l'Arma dei Carabinieri e con ANCI Campania, è stato condiviso lo schema aggiornato di Ordinanza comunale per l'applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, allegato al Piano AIB.

DATO ATTO che ai trasgressori sono applicate le sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 353/2000 e ss.mm.ii., dall'art. 178-bis del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 *"Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale"* e da ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché dalle Ordinanze emanate dalle Autorità locali, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali in caso di violazione delle norme di cui agli artt. 423, 423-bis, 449 e 650 c.p.. del Codice penale qualora il fatto costituisca reato.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dallo Staff 50.18.92 Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente dello Staff

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate e confermate:

1. RENDE NOTO lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi **dal 15 giugno al 20 settembre 2022**, salvo proroghe;
2. RICHIAMA i divieti e gli obblighi vigenti durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi:
 - DIVIETO di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione (art. 182, comma 6-bis, D.Lgs. n. 152 del 2006);
 - DIVIETO di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, dal 1° giugno al 20 settembre (art. 25, c.1 lett. f, Legge regionale n. 26/2012);

- DIVIETO di accendere fuochi all'aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 m da essi, nonché nei pascoli (art. 75, c. 1 e 3, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017);
- DIVIETO di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli (art. 75, c. 4, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017):
 - usare motori o fornelli che producano faville o brace;
 - usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
 - far brillare mine;
 - fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio come, ad esempio:
 - gettare fiammiferi o sigarette accese;
 - sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.
- DIVIETO di accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come "lanterne volanti", dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici a una distanza non inferiore a 1 km dalle superfici boscate e pascoli, salvo eventuali deroghe autorizzate con Ordinanza del Sindaco nel caso di manifestazioni pubbliche, con l'apprestamento di relative misure di prevenzione incendi. Per le trasgressioni al presente divieto si applicano le sanzioni previste dal c.6, art.10, della legge 21 novembre 200, n.353 e ss.mm.ii.

Durante il periodo di massima pericolosità è necessario che:

- a) le competenti Autorità ferroviarie in ambito regionale attivino tutti i propri organi ispettivi e di controllo per vigilare che nelle zone boscate attraversate dalle linee ferroviarie siano costituite fasce di rispetto, monde da vegetazione per una larghezza di metri 10,00 su ambo i lati, o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;
 - b) i competenti Organi di controllo, ispettivi e di gestione delle strade nazionali, provinciali e comunali e delle principali autostrade, che attraversano il territorio della regione Campania, provvedano alla creazione di fasce di rispetto, monde di vegetazione, per una larghezza di metri 10,00 su ambo i lati o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;
 - c) i Comandi Militari adottino, durante l'esecuzione di esercitazioni militari, adottino tutte le precauzioni necessarie per prevenire gli incendi;
 - d) i proprietari o detentori delle aree boscate provvedano al decespugliamento laterale ai boschi (lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi);
 - e) l'obbligo per i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;
 - f) la necessità del rispetto di tutte le ulteriori normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.
3. RICHIAMA, in particolare, l'attenzione sugli ulteriori divieti ed obblighi contenuti nell'art. 75 del Regolamento Regionale 28 settembre 2017, n. 3 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale" e, in particolare, l'obbligo per i proprietari frontisti di strade confinanti o in prossimità di aree boscate o di aree di interfaccia bosco-insediamenti abitativi di eliminare tutte le fonti di possibile innesco di incendio;
 4. RICHIAMA l'attenzione dei Sindaci, sulla necessità di rafforzare le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento e allarme per incendi boschivi sul proprio territorio, anche avvalendosi delle associazioni di volontariato di protezione civile, nonché di sensibilizzare i cittadini e le associazioni di categoria degli agricoltori e degli allevatori, promuovendo la cultura di protezione civile e le corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente.
 5. RAMMENTA, altresì, l'obbligo per i Comuni dell'istituzione e aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco, ai sensi dell'art. 10 della L. n. 353/2000 ss.mm.ii., nonché della redazione ed aggiornamento del piano di protezione civile che contempli anche il rischio incendi boschivi e di interfaccia, ai sensi del D.lgs. n. 1/2018 Codice della protezione civile e del D.L. 8 settembre 2021, n. 120 coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2021, n. 155;
 6. INVITA le Prefetture della regione Campania, per quanto di competenza, a fare obbligo ai Sindaci dei

Comuni interessati dal fenomeno degli incendi boschivi, o di quelli ove esistono patrimoni forestali di particolare pregio, di:

- emanare specifiche ordinanze, preordinate alla prevenzione degli incendi lungo le strade, nelle campagne e nei boschi dei territori di rispettiva competenza, anche seguendo lo schema tipo allegato al *“Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”*, che riportino espressamente l’obbligo dell’osservanza del comma 6-bis, art. 182 del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui dispone l’espresso divieto di bruciatura dei residui vegetali e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi nonché degli altri obblighi e divieti imposti dalla L. n. 353/2000 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 26/2012, dagli artt. 75 e 76 del Reg. reg.le n. 3/2017 e dal presente decreto;
 - comunicare alla Protezione Civile Regionale le attività ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), ubicate nelle aree rientranti nella definizione di cui all’art. 2 della L. n. 353/2000 ss.mm.ii.;
 - comunicare l’elenco e l’ubicazione delle prese idriche esistenti sul rispettivo territorio comunale, alle competenti SOPI/SOUP, allocate presso le Unità Operative Dirigenziali “Genio Civile e Presidio di Protezione Civile” di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno della Regione Campania;
 - dare la massima pubblicità, su tutto il territorio comunale, al presente decreto e alle ordinanze e provvedimenti adottati al fine di sensibilizzare la popolazione verso la problematica degli incendi boschivi, incrementando di conseguenza la resilienza dei territori interessati;
7. FA PRESENTE che ai trasgressori sono applicate le sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 353/2000 e ss.mm.ii., dall’art. 178-bis del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 *“Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale”* e da ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché dalle Ordinanze emanate dalle Autorità locali, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali in caso di violazione delle norme di cui agli artt. 423, 423-bis, 449 e 650 c.p.. del Codice penale qualora il fatto costituisca reato.
8. INVITA l’Arma dei Carabinieri, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la Città Metropolitana di Napoli e le Amministrazioni Provinciali, le Comunità Montane, i Parchi e riserve naturali nazionali e regionali, l’ANCI Campania e le Associazioni per la Protezione della natura, a voler collaborare alla massima divulgazione sul territorio della regione Campania del presente provvedimento.
9. INVIA il presente decreto alle Prefetture, al Comando Regionale Carabinieri Campania, alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, alla Città Metropolitana di Napoli e Amministrazioni Provinciali, ai Comuni della Campania e all’ANCI Campania, alle Comunità Montane e all’UNCCEM, ai Parchi e riserve naturali nazionali e regionali, agli Enti gestori delle strade e ferrovie, a SMA Campania s.p.a.
10. INVIA il presente Decreto, a norma di procedura:
- all’Ufficio di Gabinetto (40 01 01) per la relativa pubblicazione con procedura di urgenza sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania – BURC;
 - alla Direzione Generale 18 Lavori Pubblici e Protezione Civile: U.O.D. 02 Centro Funzionale Multirischi di protezione civile, U.O.D. “Genio Civile e Presidio di Protezione Civile” di Avellino (50 18 03), Benevento (50 18 04), Caserta (50 18 05), Napoli (50 18 06), Salerno (50 18 07) e Ariano Irpino (50 18 08);
 - alla Direzione Generale 07 per le Politiche Agricoltura, Alimentazione e Forestali;
 - alla Direzione Generale 06 Difesa del suolo ed Ecosistema, per quanto di rispettiva competenza e successivi adempimenti.
11. DISPONE la pubblicazione del presente decreto sul sito web della Regione Campania.

GIULIVO



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
270	10/06/2022	50	18	0

Oggetto:

Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi - Anno 2022

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 0048B9EC822548A2340A0FC7C3B806B2463EFFEA

Frontespizio Allegato : 6502A8AEB8BD65FFC0F650D27F1FBFC3B275EAE0